



Comune di Avellino

Assessorato ai Lavori Pubblici
Settore Lavori Pubblici

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE ARCHI - FONTANATETTA COMPLETAMENTO

Maggio 2018

PROGETTO ESECUTIVO

Scala

Elaborato
N°5

PROGETTISTI:

Arch. Anna Freda

Geom. Giuseppe De Vito

Elaborato

**RELAZIONE GESTIONE DELLE
MATERIE**

INDICE

1	GENERALITA'	1
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3	DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	3
4	GESTIONE DELLE MATERIE	4
4.1	Terre e rocce da scavo	4

1 GENERALITA'

La presente Relazione sulla gestione delle materie, resa nell'ambito del progetto esecutivo dell'intervento in intestazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 207/2010, comprende la descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberanti di materiali di scarto, provenienti dagli scavi in variazione a quanto già determinato nello stesso elaborato del progetto definitivo.

La realizzazione delle opere di progetto comporterà la produzione più o meno rilevante di materiali di risulta quali terre vegetali, rocce rinvenienti dagli scavi e materiali derivanti da operazioni di demolizione che saranno smaltiti nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Nei paragrafi seguenti viene indicato il bilancio di produzione (espresso in mc) di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti, indicando specificatamente:

- le quantità di materiale da scavo e di materiali che risultano da demolizione;
- le quantità di materiale da scavo e materiali che risultano da demolizione che verranno destinati al riutilizzo all'interno del cantiere;
- le quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi in base alla caratterizzazione che verrà effettuata all'atto dello scavo;
- le quantità di materiali da demolizione non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di riciclaggio e/o a discarica.

Una corretta gestione dei rifiuti speciali prodotti nella realizzazione delle opere deve essere volta a favorire in via prioritaria il reimpiego diretto dei materiali in cantiere ma in questo caso il riutilizzo diretto è possibile solo per i limitati rinterrati previsti in progetto.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente elenco, da considerarsi indicativo e non esaustivo, si basa sulle seguenti leggi e norme di riferimento, a cui l'impresa dovrà comunque ottemperare:

- Decisione 2001/118/CE “Decisione della Commissione del 16 gennaio 2001 che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE”;
- D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia di ambiente” e s.m.i.;
- D.M. 161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;
- D.M. 27/09/2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 03/08/2005”;
- Legge 98/2013 (conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 c.d. “Decreto del fare”)
- D.L. 133/2014 convertito con modifiche dalla L 164/2014.
- D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 (attuazione dell'art. 8 del D.L. 133/2014, cosiddetto “sblocca Italia”, convertito in legge dalla L. 164/2014, nuove disposizioni di riordino e di semplificazione in tema di “terre e rocce da scavo”).

3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

La viabilità prevista in progetto è definita come di tipo **F Strada Locale in ambito urbano**, ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i., che classifica la viabilità in funzione delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali. Pertanto i lavori di riqualificazione della strada Comunale Archi - Fontanatetta Completamento prevedono la realizzazione di un'unica carreggiata con dimensioni della sede stradale di larghezza di m. 5,50, a due corsie da m. 2,75 ciascuna e con banchine su entrambi i lati di m. 0,50. L'intervallo di velocità di progetto è pari a: 25 – 60 km/h.

L'intervento prevede la realizzazione di tutte le opere d'arte necessarie per proteggere la sede stradale da possibili dilavamenti del terreno a monte e le opere necessarie atte a salvaguardare la stabilità delle opere stradali e l'integrità dei fondi a valle della stessa.

L'intero tracciato stradale misura circa m. 400, è costituito da un asse principale a percorribilità preferenziale fra la Via Archi e via Fontanatetta. Si sviluppa, planimetricamente, in sovrapposizione alla viabilità esistente con la correzione delle curve troppo strette e le pendenze eccessive.

La sezione tipo della strada sarà di m. 5,50 di nastro stradale, racchiuso da zanelle e/o banchine in terra di m. 0,50.

Nell'intervento in oggetto le operazioni di scavo, a sezione aperta e a sezione obbligata, sono riferite alla realizzazione della strada e delle relative opere di contenimento della stessa.

4 GESTIONE DELLE MATERIE

4.1 Terre e rocce da scavo

Il D.P.R. n. 120 del 13/06/2017, in attuazione dell'art. 8 del D.L. 133/2014 (cosiddetto "sblocca Italia", convertito in legge dalla L. 164/2014), reca le nuove disposizioni di riordino e di semplificazione in tema di "terre e rocce da scavo".

Al fine di agevolare la realizzazione degli interventi che comportano la gestione di terre e rocce da scavo, l'art. 8 del D.L. 133/2014 ha fatto rinvio ad un decreto concernente l'adozione di nuove disposizioni di riordino e di semplificazione della materia in base ai seguenti principi e criteri direttivi ivi indicati.

In particolare:

- coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- previsione di specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
- indicazione esplicita delle norme abrogate;
- proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
- divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla Direttiva 2008/98/UE;
- razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati;
- garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.

Per realizzare l'obiettivo della semplificazione stabilito dalla norma di delega, il nuovo regolamento in esame prevede in estrema sintesi quanto segue.

Terre e rocce da scavo - il **suolo** escavato **derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera**, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. **Le terre e rocce da scavo**

possono contenere anche i seguenti materiali: **calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato**, purché le terre e rocce contenenti **tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B**, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso. Di seguito si elencano i *criteri specifici delle terre e rocce da scavo*:

1. sono **generate durante la realizzazione di un'opera**, di cui costituiscono parte integrante e il cui **scopo primario non è la produzione di tale materiale**;
2. il loro **utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo** di cui all'articolo 9 o **della dichiarazione** di cui all'articolo 21, e si realizza:
 - o nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - o in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
3. **sono idonee ad essere utilizzate direttamente**, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (allegato 3 al DPR);
4. **soddisfano i requisiti di qualità ambientale** espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b) (Allegato 4).

Cantiere di piccole dimensioni - cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in **quantità non superiori a seimila metri cubi**, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, **comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale** di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Cantiere di grandi dimensioni - cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in **quantità superiori a seimila metri cubi**, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere **soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale** di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA - cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in **quantità superiori a seimila metri cubi**, calcolati dalle

sezioni di progetto, nel corso di attività o di **opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale** di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Deposito intermedio - Viene introdotta una disciplina più chiara e dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti. In particolare, è stabilito che il sito in cui può avvenire il deposito intermedio deve rientrare nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, onde evitare che il deposito intermedio possa essere impropriamente veicolo per un trasferimento di agenti contaminanti. Come già accade, il deposito intermedio non può avere durata superiore alla durata del Piano di utilizzo e, decorso tale periodo, viene meno la qualifica quale sottoprodotto, con conseguente obbligo di piena applicazione delle disposizioni sui rifiuti di cui al D. Leg.vo 152/2006. Può essere fatto: nel luogo di produzione, nel luogo di destino finale o in altro luogo. In tutti i casi deve essere preventivamente individuato pena la decadenza della qualifica di sottoprodotto.

Comunicazione preventiva trasporto - Si prevede l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate nei cantieri di grandi dimensioni (obbligo già previsto nella prima parte dell'Allegato VI al D.M. 161/2012, ora abrogato).

Procedura di qualificazione come sottoprodotti - Viene introdotta una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti. Tale procedura, che opera con meccanismi analoghi a quelli della Segnalazione certificata di inizio attività, in coerenza alle previsioni della Direttiva 2008/98/UE, non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del Piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevede che il proponente, decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del Piano di utilizzo.

Modifiche al Piano di utilizzo - Viene introdotta una procedura più spedita per apportare "modifiche sostanziali" al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto generate nei cantieri di grandi dimensioni. Tale procedura riprende quella menzionata al punto precedente, e si sostanzia nella trasmissione all'Autorità competente del Piano modificato, corredato di idonea documentazione a supporto delle modifiche introdotte. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza

amministrativa della documentazione presentata e, entro 30 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere in un'unica soluzione integrazioni della documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa. Decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, è possibile procedere in conformità al piano di utilizzo aggiornato. La speditezza deriva dall'aver eliminato, rispetto alle previsioni contenute nel D.M. 161/2012, la necessaria preventiva approvazione del Piano di utilizzo modificato.

Tale previsione semplifica quella previgente, anche sotto il profilo degli effetti, in quanto, nel caso di una modifica riguardante il quantitativo che non sia regolarmente comunicata, consente di qualificare sottoprodotti almeno il quantitativo delle terre e rocce gestite in conformità al Piano; la norma prevede infatti che solo per le quantità eccedenti scatterà l'obbligo di gestirle come rifiuti.

Proroga del Piano di utilizzo - Si prevede la possibilità di prorogare di due anni la durata del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, tramite una comunicazione al Comune e all'ARPA/APPA competente (tale possibilità non era prevista nel D.M. 161/2012, che prevedeva solo la possibilità di apportare modifiche sostanziali).

Attività di analisi delle ARPA/APPA - Sono previsti tempi certi, pari a 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi affidate alle ARPA/APPA per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel Piano di utilizzo delle le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni (il D.M. 161/2012 non stabiliva il termine entro il quale dovevano essere ultimati tali accertamenti tecnici).

Modifica o proroga del Piano di utilizzo nei piccoli cantieri - Si prevede la possibilità di apportare modifiche sostanziali o di prorogare il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo - generate in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni relativi ad opere non sottoposte a VIA o AIA - con una procedura estremamente semplice, che si sostanzia in una comunicazione (tale possibilità non risultava prevista dal D.M. 161/2012).

Deposito temporaneo terre e rocce qualificate rifiuti - Viene introdotta una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, che tiene conto delle peculiarità proprie di questa tipologia di rifiuto prevedendo pertanto quantità massime ammesse al deposito superiori a quelle ordinariamente previste nel D. Leg.vo 152/2006, che invece risulta applicabile indistintamente a tutte le tipologie di rifiuti.

Siti oggetto di bonifica - Sono introdotte nuove condizioni in presenza delle quali è

consentito l'utilizzo, all'interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate, estendendo il regime semplificato già previsto dall'art. 34 del D.L. 133/2014. Altresì sono previste procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica. In estrema sintesi, le nuove disposizioni estendono l'applicazione delle procedure attualmente previste dal menzionato art. 34 del D.L. 133/2014 a tutti i siti nei quali sia attivato un procedimento di bonifica, con l'obiettivo di garantire agli operatori un riferimento normativo unico chiaro che consenta loro di realizzare opere anche in detti siti.

Utilizzo in sito nell'ambito di opere sottoposte a VIA - Viene introdotta una specifica procedura per l'utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a Valutazione di impatto ambientale. In mancanza di tale procedura, sino ad oggi, in sede di VIA non è stato possibile autorizzare operazioni di utilizzo in sito ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D. Leg.vo 152/2006.

Garanzie finanziarie - Il regolamento non prevede la necessità di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione e il relativo Piano di utilizzo non vadano a buon fine (come precedentemente previsto dall'art. 4, comma 3, del D.M. 161/2012). Tale disposizione non è stata confermata in quanto non prevista dalla vigente normativa europea e non giustificata da esigenze di tutela ambientale e sanitaria.

Abrogazioni - A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento è abrogato il D.M. 161/2012 e tutte le altre norme di riferimento sulla materia.

Il cantiere in oggetto si definisce «*cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA*» in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Affinché terre e rocce siano sottoprodotti, occorre che:

- siano generate nella realizzazione di un'opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- siano utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti dal nuovo DPR 120/2017;
- l'utilizzo sia conforme al *piano di utilizzo*.

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto delle condizioni di legge si verifica:

- nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
- in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava.

Nel caso in questione è prevista il *Piano di utilizzo*, ovvero il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni.

La *dichiarazione di avvenuto utilizzo* è la dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21. Si tratta di un'autocertificazione redatta dall'esecutore, usando l'allegato 8 e trasmessa all'Arpac, al comune di provenienza ed al comune di destinazione. Va resa entro il termine di validità del piano. In difetto, terre e rocce da sottoprodotti si trasformano in rifiuti.

